

COPIA



COMUNE DI ISOLA RIZZA  
PROVINCIA DI VERONA

N. **49** Registro Delibere

Comunicata:

Ai Capigruppo Consiliari per elenco, il giorno della pubblicazione.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE  
E FABBISOGNO DI PERSONALE 2014/2016

L'anno **duemilaquattordici** add **ventisei** del mese di **giugno** nella Residenza Municipale, convocata in seguito a regolari inviti la Giunta Comunale, risultano presenti:

		Presente	Assente
De Berti Elisa	SINDACO	P	
PASQUALINI ENRICO	VICE SINDACO	P	
BONINSEGNA SILVANO	ASSESSORE	P	
RIBONI DEVI	ASSESSORE	P	
LORENZONI GIORDANO	ASSESSORE	P	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa VOTANO ELEONORA.

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
ad iniziativa del Sindaco

**OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E FABBISOGNO DI PERSONALE 2014/2016.**

La proponente Avv. Elisa De Berti – Sindaco, essendo state eseguite da parte dell'Ufficio competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di Consiglio Comunale.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che:

- l'art. 89, c. 5 del TUEL stabilisce: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari";
- l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone: "Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. ...omissis...";
- l'art. 6-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce: "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale."

Richiamati:

- l'art. 1, c. 93, L. 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce: "Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106";
- l'art. 3, c. 30 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che in seguito ai "processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le

organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica”.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 80 del 21.11.2007, con la quale, ai sensi dell'art. 1, c. 93, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, e del D.P.C.M. 15 febbraio 2006, si rideterminava la dotazione organica dell'Ente.

Dato atto che con tale modificazione della dotazione organica, nel rispetto del citato art. 1, c. 93, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, si passava a un costo teorico complessivo della dotazione di € 309.838,90 (sulla base del costo contrattuale allora vigente).

Richiamata la propria deliberazione n. 26 dell'8.3.2011, successivamente rettificata con delibera di G.C. n. 87 del 13.9.2011, esecutiva, con la quale è stata definita la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione organica.

Rilevato che con propria deliberazione n. 42 del 17.4.2012, esecutiva, era stata ridefinita la struttura organizzativa dell'Ente e la nuova dotazione organica, apportando alla stessa le seguenti modifiche:

- conferma di tutto il personale in servizio assunto a tempo indeterminato con le varie tipologie contrattuali ed inesistenza di eccedenze o situazioni soprannumerarie di personale;
- soppressione dell'Area Demografica, che viene fatta confluire all'interno dell'Area Amministrativa, che sarà, pertanto, denominata Area Amministrativa-Demografica;
- soppressione di un posto di categoria D1, resosi vacante a seguito del pensionamento del dipendente Sartori Valerio a far data dall'1.4.2011;
- soppressione di un posto di categoria C1, vacante.

Ritenuto di confermare la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione organica attualmente vigenti, dando atto che resta confermata anche la relativa spesa teorica.

Preso atto che:

- la dotazione organica del Comune è composta da numero 16 posti di cui 15 a tempo pieno (36h), e n. 1 a tempo parziale al 66,666%;
- il costo teorico di tale dotazione è di € 323.025,77;

Dato atto, altresì, che l'art. 39 - comma 1 - della legge n. 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Rilevato che l'art. 6 del D.Lgs 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

Vista la manovra finanziaria estiva ( D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122) che disciplina l'effettività delle assunzioni negli enti locali.

Dato atto che il Comune di Isola Rizza, a partire dal 2013, è sottoposto alle regole del patto di stabilità.

Richiamato l'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito dalla L. 122/2010, che prevede:

"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

e) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"

Visto l'art. 76, comma 4, del D.L. 25/06/2008 n. 112 che vieta agli enti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione.

Visto l'art. 76, comma 7, del D.L. 25/06/2008 n. 112, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 4, comma 103, lett a), Legge n. 183/2011 e, da ultimo, dall'art. 4 ter, comma 10, D.L. 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012, in base al quale *"e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale*

*destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale".*

Considerato che tali disposizioni impongono all'Amministrazione Comunale una attenta analisi della propria struttura organizzativa al fine di renderla il più funzionale possibile ai programmi da realizzare nel corso del mandato amministrativo nell'ottica di contenimento della spesa imposta dalle norme.

Dato atto che:

- il rapporto di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente è inferiore al 50% e la spesa risulta inferiore a quella del 2013;
- che l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. lg.vo n. 267/2000 e succ.m.i.;
- che la spesa del personale calcolata al netto degli oneri con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 art. 76 D.L. 112/08 citato presenta il rispetto delle limitazioni prescritte dalle sopraccitate disposizioni normative;
- che risulta rispettato il principio di riduzione della spesa di personale sostenute dall'ente.

Richiamata la Legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005) e in particolare l'art.1, comma 557, il quale stabilisce testualmente *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*.

Richiamati il comma 79 e 121 dell'articolo 3 della la Legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008), i quali disciplinano la materia delle assunzioni presso gli enti locali, prevedendo specifiche disposizioni per il rispetto dei limiti di spesa, facendo salva la possibilità di avvalersi, comunque, di personale di altre amministrazioni anche per esigenze temporanee.

Richiamato l'art. 36 del Decreto Lgs. n°165/2001, come modificato dal D.L. n°4/2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n°80/2006, dal precitato comma 79, art. 3 della stessa legge n°244/2007 e, da ultimo, dal l'art.49 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assunzioni a tempo determinato e per esigenze temporanee ed eccezionali da parte delle pubbliche amministrazioni.

Richiamato l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, come da ultimo modificato dall'articolo 4-ter, comma 12, del D.L. n. 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012, che prevede che la spesa annua derivante dalle assunzioni flessibili programmate deve essere contenuta nel limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime tipologie contrattuali.

Richiamato, altresì, il parere della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 11/2012.

Dato atto che ai sensi del suddetto articolo 9 il limite di spesa per lavoro flessibile corrisponde ad € 7.064,14.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 29.4.2014 che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Visto il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 28.2.2001, esecutiva.

Visto il Decreto Lgs. 30.03.2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni.

Visto in particolare l’art. 33, comma 1, del sopra citato D.Lgs 165/2001, relativo alle eccedenze di personale e dato atto che la presente dotazione organica non ha personale né in soprannumero né in eccedenza.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo unico dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e del Servizio Economico Finanziario.

Visto l’allegato parere del Revisore dei Conti per la prevista attestazione di cui all’art. 19, comma 8, della L. 448/2001.

### **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. Di confermare la struttura organizzativa dell’Ente e la dotazione organica attualmente vigente e che risulta quella di seguito riportata:

#### **AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA**

CATEGORIA	NUMERO TOTALE POSTI	NUMERO POSTI COPERTI	NUMERO POSTI VACANTI
D1	1	1	0
C1	3	2	1
C1	1	1	0

#### **AREA FINANZIARIA**

CATEGORIA	NUMERO TOTALE POSTI	NUMERO POSTI COPERTI	NUMERO POSTI VACANTI
D1	1	1	0
C1	1	0	1
C1	1	0	0

#### **AREA TECNICA**

CATEGORIA	NUMERO TOTALE POSTI	NUMERO POSTI COPERTI	NUMERO POSTI VACANTI
D3	1	1	0
C1	1	1 (*)	0
C1	1 part-time 66,666 %	1	0
B3	2	1	1
B1	3	1	2

(\*) Il posto è ricoperto da una dipendente assunta con decorrenza 9 gennaio 2012, che presta servizio per il 50% del suo orario presso l'area tecnica e per il restante 50% presso l'area finanziaria, settore tributi.

3. Di dare atto che la dotazione organica teorica del Comune è composta da numero 16 posti di cui 15 a tempo pieno (36h), e 1 a tempo parziale (part-time 66,666%) e che il posto di C1 a tempo pieno dell'area tecnica è ricoperto da una dipendente assunta con decorrenza 9 gennaio 2012, che presta servizio per il 50% del suo orario presso l'area tecnica e per il restante 50% presso l'area finanziaria, settore tributi.
4. Di dare atto che il costo teorico totale della dotazione organica è di € 378.220,50.
5. Di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014/2016, nei seguenti termini: nessuna assunzione a tempo indeterminato.
6. Di dare atto che, ai sensi della Legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005) e in particolare l'art.1, comma 557, l'amministrazione intende avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza, per sopperire a temporanee esigenze, in particolare:
  - area economico-finanziaria/tributi: 12 ore settimanali per un periodo di 12 mesi.
7. Di dare atto che i documenti approvati con la presente deliberazione sono conformi e coerenti con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale e di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, come attestato dal responsabile dell'area economico finanziaria.
8. Di dare atto che il programma di assunzioni è suscettibile di eventuali variazioni ed integrazioni in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.
9. Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del T.U.E.L..
10. Di dare atto che, del presente provvedimento, saranno informate le rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1999.

LA PROPONENTE  
- avv. Elisa De Berti -

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DOTAZIONE ORGANICA - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2014/2016".

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge. -

A questo punto la Giunta Comunale, udita la richiesta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, pone ai voti la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 26-06-2014

Il Responsabile del servizio  
**f.to TAMBARA IVO**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 26-06-2014

Il Responsabile del servizio  
**f.to BERTO ELEONORA**

Letto e sottoscritto.

Il Presidente

F.to avv. De Berti Elisa

Il Segretario

F.to dott.ssa VOTANO ELEONORA

---

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito internet del Comune, a norma dell'art. 32 – comma 1 – della Legge 18.6.2009 n. 69.

Isola Rizza, 08-07-2014

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO  
F.to Ivo Tambara

---

Copia Conforme all'Originale.

Isola Rizza, 08-07-2014

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO  
Ivo Tambara

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

Isola Rizza, 19-07-2014

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO  
F.to Ivo Tambara